



S.T.P. Brindisi S.p.A.

S.S 613 C.da Piccoli Z.I. n. 246 – 72100 Brindisi
Cap.Soc. € 1.549.500 i.v. – R.E.A. 38423 – P.IVA 00112550744
Centralino 0831 5491 – Fax 0831 575712
www.stpbrindisi.it – e-mail: info@stpbrindisi.it
PEC: amministrazione@pec.stpbrindisi.it
N° Verde 800-232042 / 840-000575

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER L’ASSISTENZA ED IL PATROCINIO LEGALE.

Approvato con delibera del C. di A. del 04.09.2025



ART. 1 Oggetto e ambito di applicazione

L'Azienda STP Brindisi S.p.A., di seguito STP Brindisi, intende costituire - come in effetti costituisce - un proprio Albo adottando il relativo Regolamento, per l'affidamento dei servizi legali ex art. 56, comma 1, lett. h), nn.1, 1.1, 1.2 e 2 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023 (di seguito "Codice"), disciplinandone altresì il relativo funzionamento e le modalità di iscrizione. Il presente Regolamento si pone nel rispetto dei principi di cui al summenzionato D.lgs. n. 36/2023 il quale, abrogando il D.lgs. n. 50/2016, ha espressamente previsto, all'articolo 56, comma 1, lett. h), l'esclusione di determinate tipologie di servizi legali, ivi indicati, dall'applicazione della disciplina degli appalti e concessioni, con ciò recependo gli orientamenti già espressi dal Consiglio di Stato, Sez. V, 11 maggio 2012, n° 2730 e, più in generale, rispettando il più ampio divieto di c.d. gold plating di matrice comunitaria, ovvero il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione nazionali superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie. Per l'effetto, il presente Regolamento stabilisce i requisiti richiesti agli avvocati per l'iscrizione e la permanenza nell'Albo, regola, poi, le modalità di gestione dello stesso Albo e i criteri per l'affidamento dei servizi legali di cui al predetto art. 56, comma 1, lett. h), nn.1, 1.1, 1.2 e 2 del Codice nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, di cui all'articolo 1 e seguenti della Legge n. 241/1990, in attuazione del disposto dell'articolo 97 della Costituzione. L'attuazione di tali principi deve essere manifestata e dunque, trasparire dalla motivazione del provvedimento di incarico in cui deve emergere tanto l'elemento fiduciario, quanto il perseguimento dell'efficienza della prestazione.

ART. 2 - Istituzione dell'elenco degli avvocati patrocinatori di STP Brindisi

L'Albo Avvocati è costituito per consentire a STP Brindisi di individuare - nel rispetto dei principi di risultato, di fiducia, di accesso al mercato e di buon andamento declinati dagli artt. 1, 2 e 3 del Codice dei contratti pubblici - il Professionista singolo o associato, ritenuto più idoneo ad espletare uno qualsiasi dei servizi legali dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa. L'elenco è suddiviso in distinte sezioni per tipologia di contenzioso:

Sezione I Amministrativo

Sezione II Civile e Lavoro

Sezione III Penale

Sezione IV Tributario.

I servizi legali - ai quali non si applicano le disposizioni del Codice relative ai settori ordinari - debbono intendersi quali incarichi professionali conferiti intuitu personae ex artt. 2222 e 2229 e ss. Cod. civ. per la trattazione di singole e specifiche controversie o questioni di diritto.

Per l'effetto, il Regolamento non si applica ai servizi legali che:

- si configurino come un complesso strutturato e stabile di prestazioni legali;
- non siano collegate ad una specifica controversia;
- si sostanzino in consulenze continuative svincolate da specifiche questioni giuridiche o di diritto;
- i cui affidamenti soggiacciono alla procedura e alla regolamentazione di cui al Codice relative agli appalti di servizi.

La decisione in ordine alla necessità di resistere o meno in giudizio è assunta con delibera del C.di A., sulla base di valutazioni ed eventuali relazioni dei Dirigenti/Responsabili.

L'iscrizione nell'elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato.

L'elenco così formato sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento periodico annuale.

I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

ART. 3 Requisiti per l'inserimento nell'elenco

1. Nell'elenco di cui al precedente articolo 2 possono essere inseriti gli avvocati iscritti all'Albo dell'Ordine forense di appartenenza - che esercitino la professione individualmente ovvero con la partecipazione ad associazioni tra avvocati di cui all'art.4 legge n.247/2012 od ancora in forma societaria di cui all'art.4-bis legge n.247/2012 (di seguito, "avvocato associato/socio"). Si precisa a tal proposito che l'iscrizione di un "avvocato associato/socio" non si estende agli altri professionisti dello studio.

Gli avvocati, singoli o associati/soci, dovranno possedere i requisiti generali previsti dal Codice dei Contratti e devono essere in possesso di polizza assicurativa per la responsabilità professionale.

Non possono essere iscritti nell'elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore, cause promosse contro STP Brindisi.

Ai professionisti che, in costanza di iscrizione nell'elenco, promuovano giudizi contro STP Brindisi o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Azienda stessa, non potranno essere conferiti incarichi finché permane tale situazione di conflitto.

ART. 4 Iscrizione nell'elenco

1. L'iscrizione all'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni (max 2) dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere inviata per il tramite della piattaforma di e-procurement raggiungibile al link <https://stpbrindisi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/E00006>.

In tal caso la domanda dovrà essere presentata seguendo le indicazioni del citato portale - direttamente all'ufficio gare di STP Brindisi .

3. L'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:

- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;

- eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data di conseguimento;

- assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione; - n. codice fiscale e n. partita IVA;

b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione;

c) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro STP Brindisi o in conflitto con gli interessi di STP Brindisi medesima per la durata del rapporto instaurato;

d) Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;

e) Impegno a rendere gratuitamente alla Società, in caso di nomina, ove richiesto, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, delle ragioni per agire o resistere in giudizio;

f) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale; g) Dichiarazione del professionista di accettazione in caso di conferimento dell'incarico della

decurtazione del compenso rispetto agli importi previsti dal D.M. Giustizia 10/03/2014, n.55 aggiornato giusto D.M. 147 del 13/08/2022;

h) Informativa privacy e consenso al trattamento dei dati.

4. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun componente.

5. Le domande incomplete possono essere sanate entro cinque giorni dalla notifica della relativa richiesta.

6. La presenza di situazioni o posizioni in contrasto con le norme del presente Regolamento determinano decadenza dall'incarico e la conseguente esclusione dall'elenco.

ART. 5 Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco

1. STP conferirà incarico di patrocinio legale scegliendo il professionista tra quelli iscritti nell'Elenco, riservandosi la facoltà di procedere a conferimenti di incarichi anche a professionisti non iscritti nello stesso Elenco nei casi in cui l'eccezionalità o la complessità del contenzioso, l'urgenza, la consequenzialità rispetto a contenziosi pendenti o precedenti, nonché ulteriori motivi di opportunità, rendano necessarie scelte diverse.

2. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà sottoscrivere apposito disciplinare secondo lo schema tipo elaborato dal competente ufficio, i cui contenuti vengono riportati, a meri fini esemplificativi, nell'allegato 1 al presente regolamento.

3. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro STP Brindisi per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato a due incarichi conferiti da STP Brindisi medesima.

4. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con STP Brindisi.

5. Non possono essere conferiti, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

ART.6 Condizioni

1. L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere:

a) l'indicazione del valore della causa;

b) il compenso professionale, che viene determinato in base al preventivo di spesa formulato e comunque con riferimento ai parametri medi di cui alle tabelle dei parametri forensi in atto allegate al DM n. 55/2014 e ss. mm.ii. al netto del ribasso offerto dal professionista;

c) l'obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate;

d) l'obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;

e) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente la Società sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. L'aggiornamento potrà avvenire anche per mezzo posta elettronica certificata;

f) l'obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere alla Società in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;

g) Obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;

h) La propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

Art. 7 Compensi spettanti al legale incaricato

In linea con quanto determinato dal Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, di cui alle tabelle allegate in atto al DM 10/03/2014 n. 55 e ss.mm.ii., al professionista o allo studio associato incaricato, all'esito del giudizio, sarà liquidata una parcella professionale calcolata prendendo a base i parametrici minimi di cui alle tabelle dei parametri forensi in atto allegate al DM n. 55/2014 e ss.mm.ii., previsti per le singole fasi procedurali (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisoria) ai quali andrà applicata una riduzione pari alla percentuale che il professionista riterrà di applicare, da proporre in sede di preventivo.

In nessun caso il professionista potrà ritenere i maggiori compensi eventualmente liquidati dal giudice. Potranno essere corrisposti, eventualmente, acconti al professionista incaricato che ne faccia formale richiesta, in ragione delle spese effettivamente sostenute o da sostenere, previa presentazione di parcella; il saldo verrà liquidato a conclusione dell'incarico, previa presentazione di parcella. Ai sensi del d.lgs n. 33/2013 e della legge 190/2012, verrà pubblicato sul sito aziendale il compenso versato al professionista, unitamente al curriculum vitae del beneficiario e alla dichiarazione di assenza di conflitto, anche potenziale, d'interessi. STP Brindisi si riserva, in caso di controversie che rivestono particolare rilevanza, di prevedere con specifico provvedimento, compensi professionali diversi rispetto a quelli descritti sopra. In caso di estinzione o abbandono del giudizio, il preventivo già formulato del professionista e contenente tutte le voci di costo ipotizzabili al momento del conferimento dell'incarico, sarà ridotto in sede di liquidazione, salvo che per le spese vive e per gli oneri/accessori di legge, nella misura concordata tra le parti, comunque idonea a remunerare la parziale attività prestata. La liquidazione della parcella presentata dal legale a consuntivo dell'espletamento dell'incarico, avverrà entro 60 giorni previa verifica della coerenza della stessa con l'offerta iniziale da parte del responsabile del servizio interessato, della regolarità contributiva e di quella fiscale ove previsto.

ART. 8 Clausola di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art.3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, il Professionista dichiara che il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, è: Banca _____ Agenzia _____

IBAN _____.

Le persone abilitate ad operare in tale conto corrente sono: Nome _____
Cognome _____ Codice fiscale _____

Il Professionista assume, altresì, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., impegnandosi a dare immediata comunicazione ad STP BRINDISI e alla Prefettura di competenza della eventuale notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il Professionista prende atto che il Codice Univoco per e la fatturazione ad STP BRINDISI è _____ è il CIG di riferimento da indicare in ciascuna fattura è: _____

ART. 9 Cancellazione dall'elenco

1. E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco; - non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;

- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare per due volte consecutive un incarico;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze;
- su istanza del richiedente.

Il procedimento di cancellazione dall'elenco sarà svolto con le procedure e le garanzie di cui alla legge 241/1990 e ss.mm.ii. La cancellazione dall'elenco comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi sino a quel momento affidati al professionista e non ancora conclusi.

ART. 10 Pubblicità

1. Per la prima iscrizione nell'elenco ed al fine di assicurare la massima diffusione, STP Brindisi attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso sul portale Web dell'Azienda.
2. L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori ed il registro degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.
3. Gli incarichi di cui al presente regolamento nonché l'avvio delle relative procedure sono soggetti alla pubblicazione sul portale telematico di e-procurement di STP BRINDISI, raggiungibile al link: https://www.stpbrindisi.it/societatrasparente/content.aspx?id=03_01_00.

ART. 11 Trattamento dati

I dati forniti dagli interessati sono raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione ed aggiornamento dell'elenco nonché dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati sono trattati ed utilizzati ai sensi dell'art. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 e del D.L. 196/2003, così come adeguato al D.L. 101/2018 in tema di protezione dei dati personali e che i dati personali raccolti saranno trattati, dal Titolare del trattamento o da un suo incaricato.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 e del D.L. 196/2003, così come adeguato al D.L. 101/2018 in tema di protezione dei dati personali, si informa che:

- il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente alla formazione dell'elenco dei professionisti ed alla assegnazione di incarichi di assistenza legale giudiziale nell'interesse di STP Brindisi;
- il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari al perseguimento delle sopraccitate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;
- i dati potranno essere portati a conoscenza o comunicati ai soggetti a vario titolo coinvolti nell'espletamento dell'incarico;
- in qualunque momento il candidato potrà chiedere ed ottenere la cancellazione, integrazione, correzione; – l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, nei modi e per le finalità sopra descritte, costituisce condizione per la registrazione degli stessi, nell'ambito dell'elenco di cui all'art.2.

ART. 12 Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al codice di deontologia forense.